



**ASSOGESTIONI**

associazione del risparmio gestito

Roma, 8 febbraio 2016

Spettabile  
CONSOB  
Divisione Strategie  
Regolamentari  
Via G.B. Martini, 3  
00198 Roma

Prot. n. 75/16

*Anticipata per il tramite del SIPE*

**Risposta al documento di consultazione concernente “Adozione del Regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie”**

**Premessa.** Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende ringraziare per l’opportunità offerta.

In via generale, questa Associazione, sebbene condivida l’obiettivo di garantire ai risparmiatori una tutela più efficace rispetto all’attuale modello della Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la CONSOB, ritiene che le regole di organizzazione e funzionamento del nuovo Organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria, così come delineate nel documento di consultazione, presentino alcuni profili di criticità. Questi riguardano sia aspetti della procedura nel suo complesso sia il coinvolgimento previsto delle Associazioni di categoria, nonché la ripartizione delle spese necessarie a garantire il funzionamento dell’Organismo e la retribuzione dei componenti dello stesso.

**1. Sugli aspetti procedurali.** Pur comprendendo la volontà di tutelare l’investitore quale contraente debole, si pongono alla valutazione dell’Autorità taluni profili che, ad avviso di codesta Associazione, risultano ingiustificatamente svantaggiosi per gli intermediari. Essi attengono, in sostanza, alla soglia economica rilevante ai fini dell’ammissibilità delle controversie, alle cause di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, alle circostanze in presenza delle quali possa ritenersi che l’intermediario non abbia adempiuto alla decisione, nonché alla pubblicazione



delle inottemperanze dell'intermediario medesimo. In particolare, in relazione a siffatti profili, si propone:

- (i) di ridurre il valore massimo delle controversie demandate al nuovo Organismo, di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento posto in consultazione (di seguito, il "Regolamento"). La soglia proposta, pari a € 500.000, risulta, infatti, eccessivamente elevata, in considerazione del fatto che amplierebbe notevolmente l'ambito di operatività dell'Organismo, anche rispetto a quanto previsto, ad esempio, per le controversie devolute all'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, la previsione di un siffatto limite incentiverebbe la pretestuosità dei procedimenti instaurati dinanzi al predetto Organismo, anche in ragione della gratuità della procedura per l'investitore ricorrente;
- (ii) che tra le cause di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, di cui all'articolo 12 del Regolamento, sia contemplata anche l'ipotesi in cui la controversia sia futile o temeraria, al pari, tra l'altro, di quanto previsto dall'articolo 141-*bis*, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo, introdotto dall'articolo 3 del d.lgs. del 6 agosto 2015, n. 130;
- (iii) che vengano meglio chiarite le circostanze al verificarsi delle quali l'Organismo possa ritenere che l'intermediario non abbia dato esecuzione alla decisione. Si ritiene infatti che la nozione di "sospetto", di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento, pecchi di genericità e indefinitezza, a scapito dei principi di trasparenza, equità e imparzialità che dovrebbero caratterizzare l'operato dell'Organismo stesso;
- (iv) di eliminare la previsione di cui all'articolo 16, comma 5, del Regolamento, che dispone la pubblicazione del mancato versamento, da parte dell'intermediario, del contributo per il pagamento dei membri del collegio, in quanto eccessivamente afflittiva e non idonea a denotare, di per se', una scarsa cooperazione al funzionamento della procedura, da parte dell'intermediario, come invece ritenuto da codesta Autorità;
- (v) di limitare la pubblicazione della mancata conformazione dell'intermediario alla decisione dell'Organismo, di cui all'articolo 16, comma 3, alle modalità previste per la medesima eventualità dall'articolo 4, sezione VI, delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, il quale non prevede, ad esempio, la pubblicazione sul sito *web* dell'intermediario.

**2. Sul coinvolgimento delle associazioni di categoria degli intermediari.** Il documento di consultazione, al fine di semplificare l'adesione obbligatoria degli



intermediari, pone a carico delle associazioni di categoria taluni oneri. Ed infatti, tra gli altri, il Regolamento prevede:

- (i) che le associazioni di categoria comunichino l'adesione all'Organismo degli intermediari ad esse associati (articolo 3, comma 1);
- (ii) che anche gli intermediari ad esse non associati comunichino l'associazione di categoria per il tramite della quale intendono fare riferimento per la designazione dei membri del collegio decidente, nonché per il versamento dei contributi per il pagamento del compenso spettante ad essi (articolo 3, comma 2);
- (iii) che l'associazione di categoria possa trasmettere, a seguito della presentazione del ricorso, per conto dell'intermediario e in luogo del procuratore dello stesso, le deduzioni e la documentazione concernente il rapporto controverso (articolo 11, comma 5).

Preme sottolineare come le suddette proposte, incentrate sul ruolo "attivo" attribuito alle associazioni di categoria, pur apprezzabili in virtù del riconoscimento di prestigio e autorevolezza connessi all'attribuzione del nuovo incarico, rischiano di tradursi in oneri significativamente gravosi per le stesse. Queste, infatti, al fine di adeguarsi al nuovo quadro regolamentare, si vedrebbero costrette ad apprestare presidi e strutture di cui sono attualmente sprovviste e, di conseguenza, a sostenere costi non del tutto marginali.

Si chiede, pertanto, di rendere meramente facoltativo il coinvolgimento delle associazioni degli intermediari, rimettendo, dunque, a queste ultime la valutazione circa l'opportunità dello stesso.

**3. Sulla ripartizione delle spese necessarie a garantire il funzionamento dell'Organismo e sulla retribuzione dei membri dello stesso.** Un ulteriore profilo, anch'esso relativo, in parte, al coinvolgimento delle associazioni di categoria di cui si è detto nel precedente paragrafo, concerne il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente, il quale, ai sensi di quanto proposto dall'articolo 7, comma 6, del Regolamento, dovrebbe essere versato, per conto delle proprie associate, dalle associazioni predette, per i membri da esse designate. A tal riguardo, si evidenzia l'inopportunità di porre l'onere della raccolta dei contributi e del successivo versamento degli stessi a carico delle associazioni di categoria, dal momento che una siffatta previsione risulterebbe alquanto gravosa per le suddette associazioni che si troverebbero a svolgere compiti non propri, addirittura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento, anche per conto degli intermediari non associati, con la conseguente necessità di apprestare appositi presidi per la ripartizione, la raccolta e il versamento dei contributi medesimi.

A tal riguardo, dunque, risulterebbe più efficiente la previsione di un sistema che affidi a codesta Autorità la riscossione diretta di tali pagamenti, al pari di quanto già previsto per i contributi di vigilanza.



In relazione, invece, alla proposta di porre a carico degli intermediari il versamento del contributo per il compenso dei membri del collegio designati dalle associazioni di categoria, si evidenzia che essa comporterebbe un eccessivo e non giustificato aggravio economico a carico degli intermediari stessi, peraltro ulteriore rispetto al contributo di vigilanza che questi sono già tenuti a versare, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, numero 724. Ed infatti, si ritiene che già il pagamento di siffatto contributo possa di per se' assolvere agli oneri finanziari connessi all'istituzione e al funzionamento di siffatto Organismo e che le spese relative alla retribuzione dei membri del collegio possano porsi a carico del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità 2016").

In tale prospettiva, si sottolinea peraltro come la proposta di porre, a carico di una delle parti coinvolte nel procedimento, il pagamento del compenso spettante a taluni membri del collegio decidente, minerebbe di fatto i caratteri di equità e imparzialità che dovrebbero caratterizzare un qualsivoglia procedimento di composizione delle controversie, e, in modo particolare, quello in oggetto, che mira a garantire più efficacemente le esigenze di tutela degli investitori.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale